

SENT. 139/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA — Presidente

Lucia d'AMBROSIO — Consigliere

Roberto RIZZI — Consigliere

Nicola RUGGIERO — Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di pensioni, iscritto al **n.60396** del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Liguria n.36/2022, depositata il 31 marzo 2022, non notificata, proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Sanna (C.F. SNNGNN69A02I480K, indirizzo di posta elettronica certificata giovannipietro.sanna@ordineavvocatisv.it) e dall'Avv. Lucrezia Novaro (C.F. NVRLRZ71H61I480E, indirizzo di posta elettronica certificata lucrezia.novaro@pec.cassazione.net), presso i quali è elettivamente domiciliato;

contro

INPS, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati (tra parentesi i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata):

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto.

Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 19 maggio 2026, svolta con l'assistenza del Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, gli Avvocati Giovanni Sanna e Lucrezia Novaro per l'appellante e l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.

FATTO

1. L'appellante OMISSIS, incorporato nell'Arma dei Carabinieri il 6 settembre 1983 e in quiescenza dal 1° gennaio 2021 dopo la domanda di pensione del 20 maggio 2020, con una anzianità di servizio di 15 anni e 8 mesi alla data del 31/12/1995, con ricorso del 31 ottobre 2021, depositato il 2 novembre 2021, dichiarando di non aver ricevuto alcun riscontro da parte dell'INPS a seguito di richiesta del 28 gennaio 2021 di ricalcolo del trattamento pensionistico precedentemente disposto con atto del 24 dicembre 2020, ha adito la Sezione giurisdizionale per la regione Liguria per ottenere, ai sensi e per effetto dell'art.54 del d.P.R. n.1092/1973, con vittoria di spese, il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota del 44% nel

calcolo del trattamento pensionistico oppure, in via subordinata, per l'applicazione alla quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile (quest'ultima richiesta non era riportata anche nella domanda amministrativa).

Dopo aver affermato l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale in quanto la relativa domanda era da ritenersi compresa nella precedente domanda amministrativa avente la stessa *causa petendi* e un maggiore *petitum*, considerata l'intervenuta riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente secondo i criteri stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.1/2021 e l'avvenuta liquidazione, in favore del ricorrente, anche degli arretrati di competenza, il Giudice di prime cure, con la impugnata sentenza n.36/2022, depositata il 31 marzo 2022, non notificata, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha disposto, "*stante la natura processuale della decisione*", la compensazione delle spese. Nel corso dell'udienza il ricorrente aveva chiesto, in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la vittoria delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

2. Il OMISSIS ha chiesto la riforma della menzionata sentenza n.36/2022 nella sola parte in cui ha compensato le spese di lite e, conseguentemente, ha chiesto di condannare l'INPS al pagamento delle stesse con riferimento ai due gradi di giudizio. Il difensore Avv. Giovanni Sanna ha chiesto, ex art.93 c.p.c., la distrazione in suo favore delle spese dichiarando di essere procuratore antistatario. L'atto di

appello risulta firmato solo dallo stesso Avv. Sanna.

Il ricorrente sostiene che il Giudice di prime cure ha violato l'art.31, comma 3, c.g.c. che consente la compensazione delle spese per motivi diversi da quelli presenti nella fattispecie in esame. La pronuncia impugnata, inoltre, in assenza di specifica motivazione che giustifichi la compensazione delle spese, non risulterebbe conforme neppure alla sentenza della Corte costituzionale n.77/2018 che, secondo l'appellante, consente la compensazione, in casi gravi ed eccezionali, anche in ipotesi non previste dalla legge e alla sentenza della Corte di cassazione n.15611/2022 (successiva alla sentenza impugnata) che, sempre secondo l'appellante, prevede che le gravi ed eccezionali ragioni che possono condurre alla compensazione delle spese devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e devono riguardare specifiche circostanze ed aspetti, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla natura processuale della pronuncia.

3. L'INPS, in via preliminare, dichiarando comunque di costituirsi in giudizio, ha chiesto di tenere conto del fatto che il decreto di fissazione d'udienza del 17 dicembre 2024 è stato notificato dall'appellante solo in data 19 settembre 2025, quindi oltre il termine di 30 giorni nello stesso indicato ai sensi dell'art.182 c.g.c. Con specifico riferimento al motivo di gravame, l'Istituto ha osservato che la compensazione delle spese è stata disposta dal primo Giudice in conformità alla giurisprudenza contabile in materia, secondo la quale l'esercizio della facoltà di procedere alla compensazione delle spese deve ritenersi non censurabile.

4. Con memoria del 10 ottobre 2025, il ricorrente ha ribadito che l'appello riguarda solo la compensazione delle spese disposta dal primo Giudice in violazione dell'art.31, comma 3, c.g.c. e dell'art.92 c.p.c. e ha richiamato la recente sentenza n.20399/2025 della Corte di cassazione, secondo la quale la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni richiede una motivazione specifica e puntuale.

5. Nell'udienza del 21 ottobre 2025, rilevata l'assenza dei difensori dell'appellante, è stato disposto il rinvio del presente giudizio alla data odierna ai sensi dell'art.196 c.g.c. Il rinvio dell'udienza è stato comunicato via p.e.c. ai legali interessati in data 24 ottobre 2025.

6. Nell'odierna udienza, le parti presenti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate insistendo per il relativo accoglimento. L'Avv. Sanna ha motivato l'appello con il comportamento inerte tenuto dall'INPS. L'Avv. Novaro ha condiviso quanto sostenuto dall'Avv. Sanna. L'Avv. Giannico ha richiamato le considerazioni già depositate.

La causa è successivamente passata in decisione.

DIRITTO

1. Come descritto in fatto, il gravame avverso la sentenza n.36/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Liguria riguarda solo la compensazione delle spese che, secondo l'appellante, sarebbe stata disposta dal primo Giudice, in assenza di una specifica motivazione, in violazione dell'art.31, comma 3, c.g.c. e dell'art.92 c.p.c. Risulta, quindi, passato in giudicato ogni altro aspetto della sentenza impugnata, ivi compresa la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

A seguito della tempestiva costituzione in giudizio dell'Istituto previdenziale, risulta, altresì, assorbita la questione, segnalata dall'Istituto appellato, della tardiva notifica, da parte dell'appellante, del decreto di fissazione dell'udienza.

2. Prima di procedere ad esaminare le ragioni del gravame, appare opportuno chiarire che la cessazione della materia del contendere costituisce una particolare fattispecie di *mors litis* che deriva dal verificarsi di una sopravvenienza che renderebbe una sentenza di merito inutile o inattuale. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali, con possibilità di disporne motivatamente la compensazione se ne ricorrono le condizioni.

3. Tanto premesso, occorre ora vagliare la legittimità della avversata compensazione delle spese disposta dal primo Giudice a seguito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Va subito chiarito che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la compensazione delle spese disposta dal Giudice di primo grado non è priva di motivazione. La compensazione delle spese è stata infatti espressamente motivata, in considerazione della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, "*stante la natura processuale della decisione*". La motivazione della compensazione delle spese, pur lapidaria, risulta dunque presente.

Occorre ora valutare la legittimità della decisione di disporre la compensazione delle spese.

L'art.31, comma 3, c.g.c., con formulazione analoga a quella

contenuta nell'art.92, comma 2, c.p.c., stabilisce che "*il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari*". La norma riportata, a differenza del precedente comma 2 che vieta la compensazione delle spese nell'ipotesi in cui sia esclusa la responsabilità amministrativa, prevede, quindi, la facoltà per il giudicante, a determinate condizioni, di disporre la suddetta compensazione.

Secondo un diffuso orientamento interpretativo della giurisprudenza contabile, evidentemente seguito dal Giudice di primo grado, tra queste condizioni rientra proprio la cessazione della materia del contendere, atteso che "*la cessazione della materia del contendere costituisce questione preliminare di mero rito (Sez. I App., sent. N.19/2023, n.24/2023) per la quale la su richiamata disposizione del comma 3 dell'art.31 c.g.c. contempla espressamente la facoltà di procedere alla compensazione delle spese, non ravvisandosi, pertanto, alcuna violazione della predetta normativa*" (Sez. I Appello, 13 febbraio 2026, n.34).

Nel caso in esame, la compensazione delle spese risulterebbe, comunque, corretta anche laddove non si considerasse, come avvenuto, la cessazione della materia del contendere come una questione preliminare di mero rito. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente già nel corso dell'udienza di primo grado, non è, infatti,

ravvisabile nella fattispecie in esame una totale soccombenza virtuale a carico dell'Istituto previdenziale.

Nella richiesta amministrativa e nel ricorso giurisdizionale l'odierno appellante chiedeva, infatti, senza neppure riportare la già depositata sentenza delle Sezioni Riunite n.1/2021, con la prima richiesta, solo l'applicazione dell'aliquota del 44% ai sensi dell'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 e, nel solo ricorso giurisdizionale e solo in via subordinata, anche l'applicazione del coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto. Solo quest'ultima richiesta risulta irrevocabilmente riconosciuta in conformità alla citata sentenza n.1/2021 secondo la quale "*la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%"*. Non vi è stata, quindi, una totale soccombenza virtuale dell'Istituto previdenziale perché non risulta accolta la richiesta principale di applicazione dell'aliquota del 44% di cui all'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 ma solo la minore richiesta, peraltro formulata successivamente e solo in via subordinata, di applicazione alla quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

La contestata compensazione delle spese avrebbe potuto trovare, infine, il proprio fondamento nella presenza di gravi ed eccezionali ragioni (Corte cost., 19 aprile 2018, n.77) agevolmente individuabili nel tempo non irragionevole entro il quale l'Istituto previdenziale ha dato esecuzione (prima della sentenza) alla richiesta di riliquidazione dell'appellante e nel grandissimo numero di pensioni da riliquidare a seguito del vastissimo contenzioso scaturito dall'interpretazione dell'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 e della relativa sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte (*in terminis*, Corte conti, Sez. III Appello, 7 febbraio 2023, n.94; Sez. II Appello, 28 marzo 2025, n.75; idem, 24 luglio 2025, n.175).

4. In definitiva, l'appello va respinto con conferma della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.31 c.g.c., le spese sono integralmente poste a carico dell'appellante soccombente. Diversamente da quanto avvenuto in primo grado, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, non ricorre infatti alcuna condizione per disporre la relativa compensazione, atteso che, per la decisione di merito oggi assunta, non vi è soccombenza reciproca, non è ravvisabile alcuna novità della questione trattata e non si rileva un mutamento giurisprudenziale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Le spese di lite e degli onorari di difesa di questo grado di giudizio sono liquidate forfettariamente, a carico dell'appellante soccombente e in

favore dell'INPS, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.

L'Estensore	Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Piergiorgio Della Ventura)
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 08 SETTEMBRE 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art.52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(Pres. Piergiorgio Della Ventura)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 08 SETTEMBRE 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 08 SETTEMBRE 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco